

attività ed opportunità con la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 25, 2019

✖ Riportiamo, di seguito, una serie di attività ed iniziative segnalateci della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), che possono rappresentare interessanti opportunità di business e networking per le aziende interessate.

Premio di Eccellenza Duale 2019 – i migliori progetti di formazione duale

Il Premio di Eccellenza Duale 2019 è il concorso della AHK Italien e Dual.Concept che premia i **migliori progetti di formazione duale** organizzati dalle aziende in collaborazione con scuole, centri e istituti di formazione di ogni tipo. Il concorso è realizzato con il sostegno del Ministero dell'Istruzione tedesco (BMBF) e del GOVET con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e dell'Ambasciata d'Italia a Berlino e in partnership con il MIUR, Unimpiego Confindustria, ANPAL, ANPAL Servizi, il Federal Institute for Vocational Training (BIBB) e l'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia.

Per maggiori informazioni, incluso il regolamento completo e il modulo di candidatura, consultare la [pagina ufficiale](#). Le candidature sono aperte fino a venerdì 9 agosto 2019.

Business meets Innovation: le technology challenge

Sono online tutte e 4 le technology challenge proposte dai Top Player **Bosch Italia, GKN Sinter Metals, Rödl & Partner e Siemens:**

- [Advanced access control system](#) – soluzione per controllo accessi e safety negli edifici
- [Dal 2D al 3D](#) – trasformazione di disegni 2D in modelli 3D
- [Arianna](#) – legal tech/sistema su blockchain per lo sviluppo di progetti nei reparti di ricerca e sviluppo
- [Plant View](#) – realtà aumentata

Le start-up interessate a partecipare alla seconda edizione di **Business meets Innovation**, lo start-up contest della Camera di Commercio Italo-Germanica, possono [candidarsi](#) gratuitamente con le proprie soluzioni innovative.

Start.up! Germany

Sono in corso le selezioni per Start.up! Germany, l'iniziativa rivolta alle migliori start-up di tutto il mondo attive nei settori **InsurTech**, **Logistics & Mobility** e **Smart Cities**. C'è tempo fino al 20 settembre per candidarsi! Per maggiori informazioni, scaricare il [flyer](#) e il [modulo di iscrizione](#).

Orario e chiusura estiva

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 25, 2019

 Si informa che da lunedì **29 luglio a venerdì 30 agosto p.v.** gli uffici osserveranno il seguente orario continuato:

dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (salvo diverse esigenze), inoltre resteranno **chiusi** per ferie estive da **lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto p.v.**

Per urgenze Monica De Carluccio 349 1622836 – Angelica Agresta 349 1624209

Incentivo per le assunzioni di beneficiari di Reddito di cittadinanza – circolare INPS n.104/2019

scritto da Francesco Cotini | Luglio 25, 2019



Vi informiamo che l'INPS ha emanato la circolare n. 104 del 19 luglio 2019, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni amministrative in merito all'incentivo destinato ai datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o in apprendistato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

A tal proposito si ricorda che la misura prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

La durata dell'incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo di cinque mensilità.

L'incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il

datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità di posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL.

L'Istituto specifica che le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo di cui all'art. 8 del D.L. 4/2019, saranno dettate con apposito messaggio.

Allegati

[Circolare numero 104 del 19-07-2019](#)

Contratti di solidarietà: sgravi contributivi – Messaggio INPS n. 2732/2019

scritto da Francesco Cotini | Luglio 25, 2019



L'INPS, con il messaggio n. 2732/2019, riportato in allegato, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo (art. 6 DL n. 510/96, ss.mm.ii), connesso ai contratti di solidarietà, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodo di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Il messaggio contiene in allegato anche l'elenco delle imprese ammesse al beneficio che hanno già ricevuto il relativo decreto direttoriale.

La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro che deve produrre alla sede Inps competente, innanzitutto, il decreto direttoriale di ammissione al beneficio. La sede, a sua volta, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione ad hoc ("1W").

Il messaggio reca poi le indicazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens e sugli elementi da valorizzare.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (cfr. deliberazione del CdA Inps n. 5/1993 – approv. con D.M. 07/10/93).

Allegati

[Messaggio numero 2732 del 17-07-2019](#)

[Messaggio numero 2732 del 17-07-2019_Allegato n 1](#)

Save the date TAVOLA ROTONDA – SOFTWARE INDUSTRIALE 4.0, 8 ottobre 2019 Napoli

scritto da Massimiliano Pallotta | Luglio 25, 2019

 Si svolgerà martedì 8 ottobre presso l'Apple Developer Academy di Napoli la tavola rotonda "**Software Industriale 4.0: il motore della crescita**" promossa dal Gruppo Software Industriale di **ANIE** Automazione e organizzata da Messe

Frankfurt Italia.

Dopo la prima edizione di Forum Software Industriale, a inizio anno a Milano, l'incontro intende promuovere una nuova opportunità di confronto, questa volta nel Mezzogiorno, per discutere i benefici derivanti dalle infrastrutture IT in un bacino importante, caratterizzato da una presenza capillare di imprese manifatturiere.

Tappa di avvicinamento al Forum, in programma a febbraio 2020, il convegno tratterà quattro tematiche principali: *smart manufacturing*, *virtual manufacturing* e *smart product*, *sicurezza informatica*.

Interverranno alcune aziende del territorio e i fornitori di tecnologia specializzati in software industriale, riconosciuto come fattore abilitante nel processo di digitalizzazione delle imprese, in un contesto favorito dagli incentivi del piano Impresa 4.0, confermati anche dall'attuale Governo.

Di seguito il link con i dettagli dell'evento e form di registrazione:

<https://forumsoftwareindustriale.it/software-industriale-da-appuntamento-a-napoli/>

Allegati

[Save the date 8 OTTOBRE – patrocinio conf salerno](#)

Progetto “I Fuoriclasse della

Scuola” – edizione 2019 – proroga deadline raccolta adesioni

scritto da Massimiliano Pallotta | Luglio 25, 2019

✖ Anche quest’anno Confindustria promuove il progetto “**I Fuoriclasse della Scuola**”, un progetto nato dalla collaborazione tra ABI, FEDUF, Museo del Risparmio e MIUR che ha l’obiettivo di premiare i giovani più meritevoli delle scuole superiori attraverso delle borse di studio

I giovani talenti sono selezionati da tutta Italia tra i **vincitori delle Olimpiadi organizzate dal MIUR**. Tra queste troviamo ad esempio Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Scienze naturali, Astronomia, Statistica, New Design, Economia e la gara degli Istituti Tecnici e Professionali. Si tratta, di fatto, dei migliori cervelli del Paese che, come industria, vanno fidelizzati e attratti.

Per questa ragione Confindustria sostiene “Fuoriclasse” e vuole fare in modo che il più alto numero di imprese possibili possa partecipare premiando questi ragazzi e ragazze.

L’importo di ciascuna borsa di studio è di 2mila Euro per studente. Vi segnaliamo che è stata prorogata la scadenza per l’invio delle adesioni al progetto “I Fuoriclasse della Scuola”: fino al 28 luglio

Una volta raccolte le borse di studio, le imprese donatrici parteciperanno all’evento di chiusura del progetto che si terrà **a metà novembre presso la LIUC di Castellanza**. Saranno presenti il Vicepresidente di Confindustria per il capitale umano, **Giovanni Brugnoli**, e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, **Marco Bussetti**.

Allegati

[Scheda-Donatore_def_2019](#)

Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – giugno 2019

scritto da Francesco Cotini | Luglio 25, 2019



TFR

A giugno 2019 l'indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 102,7.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a giugno 2019 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2018, secondo l'art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01190744.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal **1° al 30 giugno 2019**.

Allegati

[Tabella20TFRgiu18](#)

[Tabella20Rivalutazione20crediti20lavorogiu18](#)

Circolari ASSONIME disponibili i numero 12 15/2019

scritto da Marcella Villano | Luglio 25, 2019

✖ Informiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 12, 13, 14 e 15 del 2019.

Circolare 12/2019 – L’IFRS 9 in materia di strumenti finanziari: profili contabili e fiscali

L’IFRS 9, che si è reso applicabile in via obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018, ha sostituito lo IAS 39 innovando fortemente il quadro di riferimento delle regole contabili di rilevazione degli strumenti finanziari.

Le novità introdotte sono ad ampio spettro e riguardano, tra l’altro, la definizione di nuove categorie per la classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, l’adozione di un nuovo modello di impairment per i crediti e i titoli di debito basato sulle expected losses, l’individuazione di nuovi criteri di rappresentazione per i derivati incorporati in strumenti finanziari ibridi e per le oscillazioni di fair value delle passività finanziarie imputabili alle variazioni del merito creditizio del debitore, nonché la codificazione di previsioni volte a razionalizzare l’accesso all’hedge accounting.

Con il decreto ministeriale 10 gennaio 2018 sono state emanate le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina contabile dell'IFRS 9 con le regole di determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP dei soggetti IAS adopter.

La circolare illustra gli aspetti più significativi del nuovo principio contabile e commenta in dettaglio le previsioni normative contenute nel decreto 10 gennaio 2018. Il documento si concentra, in particolare, sulle numerose questioni applicative ancora aperte e sulle possibili soluzioni interpretative, estendendo l'analisi anche alle fattispecie che non sono state disciplinate dal decreto.

Circolare 13/2019 – Riqualificazione degli atti e abuso del diritto nell'imposta di registro: norma interpretativa e recenti orientamenti di prassi

La circolare illustra la disposizione contenuta nella legge n. 145 del 2018, con la quale è stata dichiarata la natura interpretativa della modifica apportata dalla legge n. 205 del 2017 alla norma concernente l'interpretazione degli atti agli effetti dell'imposta di registro. In ragione di tale modifica, gli atti devono essere qualificati solo in base agli elementi in essi contenuti senza considerare elementi extra testuali o altri atti in qualche modo ad essi collegati (art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986). Inoltre, facciamo il punto sugli orientamenti di prassi relativi a tale disposizione in correlazione con la disciplina sull'abuso del diritto prevista dall'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Circolare 14/2019 – IVA – Memorizzazione elettronica e

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

La circolare fornisce un primo commento alla disciplina dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22 del d.p.r. n. 633 del 1972, tenendo conto di alcuni chiarimenti sul tema resi dall'Agenzia delle entrate.

Tale obbligo decorre dal prossimo 1° luglio per i soggetti IVA il cui volume d'affari realizzato nel 2018 superi i 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per i restanti soggetti.

Circolare 15/2019 – La dichiarazione dei redditi e dell'IRAP delle società di capitali 2019

La circolare illustra le principali innovazioni normative ed interpretative che assumono rilevanza per la determinazione dell'IRES e dell'IRAP relative al 2018. Si tratta di diverse tematiche, tra cui il nuovo regime di tassazione dei dividendi esteri (c.d. semi PEX), il differimento della deduzione delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali, la facoltà per i soggetti OIC di non svalutare i titoli del circolante. In tema di IRAP, commentiamo il contenuto di una risposta non pubblicata dell'Amministrazione finanziaria che riguarda i criteri per la deduzione del TFR da parte delle imprese *IAS-adopter*.

Analizzate anche le importanti novità che riguardano alcune agevolazioni, quali

il credito ricerca e sviluppo e il super/iperammortamento.

Analizziamo poi il contenuto di alcune sentenze del Giudice di legittimità in tema di

ravvedimento operoso, alla luce anche delle novità normative previste dal cd. decreto

crescita (attualmente in fase di conversione).

Le aziende interessate, possono richiederne copia inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud: pubblicata la circolare operativa INPS n°. 102

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 25, 2019

 Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, Vi informiamo che l'INPS ha pubblicato la circolare n°. 102, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo. Come noto infatti, il decreto direttoriale ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019, in attuazione dell'art. 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), aveva istituito per l'anno

2019 l'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, prevedendo l'agevolazione esclusivamente per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019. Successivamente, con l'art. 39 ter della legge n.58 del 28 giugno 2019, di conversione del c.d. DL Crescita, era stato previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare <<Sistemi di politiche attive per l'occupazione>> 2014-2020, da destinare alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della c.d. Legge di Bilancio 2019. Ne consegue pertanto che ad oggi l'agevolazione è prevista per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, a fronte del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. L'incentivo Occupazione Sviluppo Sud è rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o contratto di apprendistato professionalizzante personale disoccupato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater, D.L. n.4/2019. Con riferimento al requisito anagrafico, ove il lavoratore alla data di assunzione, abbia un'età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell'accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che al momento dell'assunzione incentivata abbia già compiuto i 35 anni, oltre ad essere disoccupato, dovrà risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Si ricorda a tal proposito che il citato Decreto chiarisce il concetto di "privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", facendo rientrare in tale categoria "coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito

inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione" (4.800 € per il lavoro autonomo). Eccezion fatta per i casi di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, i soggetti sopraindicati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale venga effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia o nelle Regioni "in transizione": Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente quindi dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. È invece escluso nei casi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazione occasionale. L'ammontare dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Nei casi di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L'incentivo deve comunque essere goduto a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2021. Relativamente alla fruizione del bonus per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, l'Istituto specifica che il beneficio trova applicazione solo durante il periodo formativo. L'incentivo non spetta invece in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all'art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall'inizio della fruizione. Ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia

contrattuale. L'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud è fruito alternativamente nel rispetto delle seguenti regole: a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE): – l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti; – per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni: 1) lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017; 2) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di un diploma di istruzione e formazione professionale; 3) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 4) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale n.40 del 28 novembre 2018, di attuazione dell'art. 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n.651/2014. L'incentivo è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori di reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.26/2019. Inoltre, l'incentivo è cumulabile con l'esonero volto all'assunzione giovanile stabile previsto dall'art. 1-bis del D.L. 87/2018, convertito dalla legge 9 agosto 2018 n.96, nel limite massimo di un importo pari ad euro 8.060 su base annua. Al riguardo si specifica che attualmente tale tipologia di incentivo non è

operativa in quanto manca il decreto attuativo. Infine, l'incentivo Occupazione Sviluppo Sud è cumulabile con altri incentivi di natura economica previsti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni. □ Procedimento di ammissione all'incentivo Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà inoltrare un'istanza preliminare di ammissione esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico "IOSS" disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", seguendo le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare in commento. Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare a pena di decadenza l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Allegati

[Circolare numero 102 del 16-07-2019](#)

CCNL Chimico: accordo per la destinazione a Fonchim e

FASCHIM delle risorse economiche definite con il CCNL 19 luglio 2018

scritto da Francesco Cotini | Luglio 25, 2019

✖ Federchimica, con propria circolare, rende noto che è stato sottoscritto l'Accordo Nazionale per ripartire tra i Fondi settoriali le specifiche risorse economiche già definite con il rinnovo del CCNL 19 luglio 2018. Come noto, con il rinnovo del CCNL del 19 luglio 2018 le Parti si erano impegnate per un

consolidamento di Fonchim e FASCHIM, concordando con gli stessi specifiche risorse economiche, la cui destinazione sarebbe stata convenuta entro il dicembre 2019, anche alla luce degli approfondimenti con gli Organi dei Fondi. A valle di tali approfondimenti, Federchimica, Farindustria e le Organizzazioni sindacali di settore hanno siglato l'Accordo allegato che definisce la ripartizione delle risorse già destinate ai Fondi nel modo seguente. 1) A carico dell'impresa: a) incremento dello 0,05% dell'aliquota Fonchim finalizzato a rafforzare la copertura assicurativa per premorienza e invalidità permanente degli iscritti e a migliorare proporzionalmente le relative prestazioni; b) incremento di 1,5 euro del contributo mensile FASCHIM per i lavoratori iscritti. 2) A carico del lavoratore iscritto: – incremento di 1 euro del contributo mensile FASCHIM. Per l'operatività, da gennaio 2020, di quanto sopra i Fondi assumeranno le necessarie delibere e ne daranno comunicazione alle imprese e ai lavoratori associati. Le scelte realizzate con l'Accordo citato si aggiungono a quelle già definite in sede di rinnovo per il rafforzamento e l'allargamento delle coperture di welfare contrattuale. Al riguardo la Federazione ricorda che alla contrattazione aziendale (art 47 lett. E 2) è stata demandata la possibilità di: – definire modalità per

l'iscrizione a Fonchim e FASCHIM di tutti i lavoratori assunti, fermo restando il rispetto delle regole previste dai Fondi, tra le quali viene espressamente ribadita la volontarietà dell'iscrizione in capo al lavoratore; - prevedere coperture ulteriori a quelle erogate da FASCHIM, ferma restando l'opportunità di un preventivo coordinamento con il Fondo stesso, anche per verificare le modalità di integrazione delle prestazioni e dei servizi offerti per la loro gestione; - concordare la copertura contributiva FASCHIM a totale carico dell'azienda per il lavoratore in aspettativa per gravi malattie così come definite all'art.31 lett. B comma 13. In tali casi, per continuare a garantire la copertura delle prestazioni offerte dal Fondo l'azienda dovrà semplicemente continuare il versamento dei contributi secondo le regole previste, anziché inviare la comunicazione di sospensione contributiva di norma prevista per il caso in esame.

Allegati

[85.19 Allegato 2 Accordo 15.07.2019 su Welfare_UGL_FAILC CONFAIL_FIALC CISAL](#)

[85.19 Allegato 1 Accordo 15.07.2019 su Welfare_Filctem_Femca_Uiltec](#)